



Regolamento comunale (del 23 maggio 2001)

PREAMBOLO ¹⁾

Il Comune di Losone promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future.

Il Comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica. Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.

TITOLO I

Nome del Comune - Designazione delle frazioni - Sigillo comunale - Stemma

Art. 1 Nome - Frazioni

¹ Il nome del Comune è Losone.

² Il Comune comprende le seguenti frazioni: San Lorenzo, San Giorgio, San Rocco e Arcegno.

I limiti territoriali comunali sono indicati nell'allegato 1.

Art. 2 Sigillo - Stemma

¹ Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm. 35 e porta il nome e lo stemma del Comune.

² Lo stemma è d'argento alla torre d'azzurro carica d'un leone del primo, lampassato di rosso (allegato 2).

Art. 2bis²⁾ Esposizione bandiere

Durante tutto l'anno viene esposta sulla Casa comunale la bandiera Svizzera tra quella della Repubblica del Canton Ticino (a destra, a sinistra per chi guarda) e quella di Losone (a sinistra, a destra per chi guarda).

¹⁾ Preambolo adottato dal Consiglio comunale il 17.09.2007, approvato dalla Sezione degli enti locali il 22.11.2007.

²⁾ Art. adottato dal Consiglio comunale l'08.05.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.07.2018.

TITOLO II
Organizzazione politica

Capitolo I
Gli organi del Comune

Art. 3 Organi

Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Consiglio comunale;
- c) il Municipio.

Capitolo II
L'Assemblea comunale

Art. 4 Composizione

L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Art. 5 Attribuzioni

¹ L'Assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
- b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.

² Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme delle leggi elettorali.

Capitolo III
Il Consiglio comunale

Art. 6 Composizione

¹ Il Consiglio comunale è composto da 35 membri.

² Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

³ La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di Municipale o supplente e di dipendente del Comune e delle sue aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e grado e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'Amministrazione.

Art. 7 Elezione

L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 8³⁾ Attribuzioni

¹ Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 cpv. 1 LOC. In particolare il Consiglio comunale nomina i rappresentanti del Comune e i rispettivi supplenti nell'Assemblea degli azionisti delle SA di cui il Comune fa parte, scegliendoli di preferenza tra persone proposte dal Municipio in base alle loro competenze.⁴⁾

² Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:

- di spese di investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo di Fr. 70'000.— per singolo investimento;
- di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino ad un importo di preventivo di Fr. 70'000.— per singola progettazione o opera;
- di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC), fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di Fr. 70'000.—;
- di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC), fino ad un importo di causa di Fr. 70'000.—;
- di stipulare convenzioni per una durata massima di due anni e fino ad un onere annuo per il Comune derivante dalla convenzione di Fr. 30'000.—.

³ L'importo massimo globale annuo derivante dall'espletamento delle competenze delegate non deve superare Fr. 500'000.—.

⁴ Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni.

Art. 9 Ufficio presidenziale - Supplenza

¹ La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'ufficio presidenziale così composto:

- a) un Presidente;
- b) un primo Vicepresidente;
- c) un secondo Vicepresidente;
- d) due scrutatori.

² Le cariche non sono obbligatorie.

³ In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal primo, rispettivamente dal secondo Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte); qualora anche gli scrutatori siano assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del Consigliere anziano per età, designa un Presidente seduta stante.

Art. 10 Sessioni ordinarie

¹ Il Consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.

² La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

³ La seconda si apre entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.

³⁾ Art. modificato dal Consiglio comunale il 14.12.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 04.02.2010. Cpv. 2 e 3 modificati dal Consiglio comunale il 03.10.2016, approvato dalla Sezione degli enti locali il 24.11.2016.

⁴⁾ Adottato dal Consiglio comunale il 12.03.2012, approvato dalla Sezione degli enti locali l'11.05.2012.

Art. 11 Sessioni straordinarie

¹ Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:

- a) se il Municipio lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.

² Il Presidente decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda e d'accordo con il Municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione; in caso di disaccordo prevale l'opinione del Presidente.

Art. 12 Luogo

Le sedute si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale.

Art. 13 Funzionamento

¹ Ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può pretendere la parola una terza volta.

² I relatori e gli autori di una proposta non soggiacciono al limite di due interventi.

³ In caso di intervento del Presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta è diretta dal Vicepresidente.

⁴ Il Sindaco e i Municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando sono interpellati su problemi particolari.

Art. 14 Pubblicità

¹ La seduta del Consiglio comunale è pubblica.

² Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.

³ Gli organi di informazione accreditati dal Municipio partecipano alla seduta negli spazi a loro riservati; registrazioni o riproduzioni di suono e immagini devono essere preannunciate al Presidente ed ottenere il suo consenso, previa consultazione dei Capigruppo.

Art. 15 Sedute informative

¹ Il Municipio, di propria iniziativa o su richiesta, a maggioranza del Consiglio comunale, organizza sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.

² Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione.

³ Il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

⁴ Avuto riguardo degli obiettivi dell'assegnazione dell'esecuzione di compiti a organismi esterni, il Municipio organizza una seduta informativa, riservata ai membri del Consiglio comunale, alla presenza del rappresentante comunale designato o del rispettivo supplente e di tecnici o persone competenti, in occasione di assemblee e/o riunioni di detti organismi per tematiche di particolare importanza, ossia nel caso dell'adozione di decisioni che possano avere effetti economici o strategici nei confronti del Comune che divergono sostanzialmente da quanto sottoposto e deliberato in precedenza dal Consiglio comunale.⁵⁾

⁵⁾ Adottato dal Consiglio comunale il 12.03.2012, approvato dalla Sezione degli enti locali l'11.05.2012.

Art. 16 Modalità di discussione

Di regola il presidente invita ad intervenire nell'ordine:

- a) i relatori di maggioranza e minoranza;
- b) i commissari che hanno firmato con riserva;
- c) i portavoce dei gruppi;
- d) il Municipio.

Art. 17 Votazioni eventuali

¹ La domanda di rinvio deve essere votata prima di ogni altra proposta.

² Se vi sono più proposte su uno stesso oggetto, si procede per votazioni eventuali.

³ L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

⁴ Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta con susseguenti votazioni quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi.

⁵ La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

Art. 18 Sistema di voto

Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale, avvengono per alzata di mano.

Art. 19 Verbale

¹ Le discussioni in Consiglio comunale sono registrate.

² Il riassunto della discussione è verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione ed è messo in votazione nella seduta successiva.

Art. 20 Interrogazioni

¹ L'interrogazione è l'atto scritto con il quale un consigliere comunale chiede al Municipio informazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.

² Le interrogazioni possono essere presentate in ogni tempo.

³ Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di due mesi direttamente all'interrogante.

⁴ Il Municipio dirama il testo dell'interrogazione e della risposta a tutti i consiglieri comunali.

Commissioni e delegazioni**Art. 21⁶⁾ Commissioni permanenti**

Il Consiglio comunale nomina ogni 4 anni tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:

- a) Commissione della gestione;
- b) Commissione della legislazione;
- c) Commissione edilizia ed opere pubbliche;

⁶⁾Art. modificato: nuova lett. g), Consiglio comunale 23.09.2002, approvato dalla Sezione degli enti locali l'08.01.2003; nuove lett. h) ed i), Consiglio comunale 17.09.2007, approvato dalla Sezione degli enti locali il 22.11.2007.

- d) Commissione agricoltura, turismo, sport, ambiente;
- e) Commissione dell'alloggio;
- f) Commissione del piano regolatore;
- g) Commissione della polizia comunale;
- h) Commissione Azienda comunale acqua potabile;
- i) Commissione della fusione.

Art. 22 Composizione e nomina

¹ Ogni commissione nomina ogni anno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Le cariche sono rinnovabili.

² Le commissioni sono composte di 7 membri e 7 supplenti e stanno in carica per l'intero quadriennio.

³ La carica di membro o di supplente di ogni commissione è obbligatoria.

⁴ I supplenti partecipano alle sedute di commissione solo in sostituzione dei membri dei rispettivi gruppi.

⁵ Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.⁷⁾

Art. 23 Convocazione

Le commissioni sono convocate dal Presidente direttamente o tramite la Cancelleria comunale.

Art. 24⁸⁾ Commissione della gestione

La commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dagli art. 171a cpv. 1 e 172 LOC.

Art. 25⁹⁾ Commissione della legislazione

¹ È esclusivo compito della Commissione della legislazione segnatamente di:

- a) preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) esaminare:
 - le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti;
 - in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
- d) preavvisare le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- e) istruire i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- f) esaminare le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altre Commissioni;
- g) pronunciarsi sulle questioni di toponomastica.

⁷⁾Cpv. adottato dal Consiglio comunale 30.03.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.06.2009.

⁸⁾Art. modificato dal Consiglio comunale il 30.03.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.06.2009.

⁹⁾Art. modificato dal Consiglio comunale il 28.01.2002, approvato dalla Sezione degli enti locali l'11.04.2002. Art. modificato dal Consiglio comunale il 30.03.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.06.2009.

² La stessa si pronuncia pure sull'aspetto finanziario, riservate le competenze della Commissione della Gestione secondo l'art. 172 cpv. 3 lett. b LOC.

Art. 26¹⁰⁾ Commissione edilizia e opere pubbliche

¹ I preavvisi sulle costruzioni e sulle infrastrutture pubbliche sono di competenza esclusiva della Commissione edilizia ed opere pubbliche.

² La stessa si pronuncia pure sull'aspetto finanziario, riservate le competenze della Commissione della Gestione secondo l'art. 172 cpv. 3 lett. b LOC.

Art. 27¹¹⁾ Commissione del piano regolatore

¹ I preavvisi sulle proposte di adozione o di varianti di piano regolatore, come pure sulle altre proposte con importanti conseguenze di natura pianificatoria e urbanistica sono di competenza esclusiva della Commissione del piano regolatore.

² La stessa si pronuncia pure sull'aspetto finanziario, riservate le competenze della Commissione della Gestione secondo l'art. 172 cpv. 3 lett. b LOC.

Art. 28¹²⁾ Commissione agricoltura, turismo, sport e ambiente e Commissione alloggio

¹ I preavvisi sulle proposte concernenti aspetti legati all'agricoltura, al turismo, allo sport e all'ambiente rispettivamente all'alloggio sono di competenza esclusiva delle rispettive Commissioni.

² Esse si pronunciano pure sull'aspetto finanziario, riservate le competenze della Commissione della Gestione secondo l'art. 172 cpv. 3 lett. b LOC.

Art. 29 Obbligo di discrezione

I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e discussioni, nonché l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.

Capitolo IV
Il Municipio

Art. 30¹³⁾ Composizione

¹ Il Municipio è composto di 7 membri e di 2 supplenti.

² Esso esercita le attribuzioni stabilite dagli art. 106, 107, 110, 111 e 112 LOC.

¹⁰⁾Art. modificato dal Consiglio comunale il 28.01.2002, approvato dalla Sezione degli enti locali l'11.04.2002. Art. modificato dal Consiglio comunale il 30.03.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.06.2009.

¹¹⁾Art. modificato dal Consiglio comunale il 28.01.2002, approvato dalla Sezione degli enti locali l'11.04.2002. Art. modificato dal Consiglio comunale il 30.03.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.06.2009.

¹²⁾Art. modificato dal Consiglio comunale il 28.01.2002, approvato dalla Sezione degli enti locali l'11.04.2002. Art. modificato dal Consiglio comunale il 30.03.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.06.2009.

¹³⁾Art. modificato dal Consiglio comunale il 30.03.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.06.2009.

³ Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 e 3 del presente Regolamento.

⁴ Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione spese di gestione corrente, competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e competenze di cui all'art. 13 LE e agli artt. 7 e 8 LEDP. Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale.

⁵ Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli.

⁶ Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 31 Norme comportamentali

Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri di rilascio degli estratti.

Art. 32¹⁴⁾ Spese non preventivate

Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale fino all'importo annuo complessivo di Fr. 40'000.—.

Art. 33 ...¹⁵⁾

Commissioni e delegazioni

Art. 34¹⁶⁾ Commissioni e delegazioni obbligatorie

a) Commissioni e Delegazioni municipali

¹ Durante la sua seduta costitutiva il Municipio nomina:

- a) ...
- b) la Commissione sanitaria (7 membri);
- c) ...
- d) la Delegazione tributaria (7 membri);
- e) la Delegazione scolastica (7 membri).

² Di ogni Commissione e Delegazione deve far parte un Municipale, di regola in qualità di Presidente.

³ Le Commissioni e le Delegazioni di cui al presente articolo esercitano le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

b) Delegati

Durante la sua seduta costitutiva il Municipio designa:

¹⁴⁾Art. modificato dal Consiglio comunale il 30.03.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.06.2009.

¹⁵⁾abrogato dalla Sezione enti locali con risoluzione 23 maggio 2001 a seguito dell'entrata in vigore della Legge sulle commesse pubbliche.

¹⁶⁾ lett. a) e c) abrogate dal Consiglio comunale il 30.03.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.06.2009.

- a) i Delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune fa parte;
 - b) il Delegato Comunale nella Commissione Tutoria Regionale;
 - c) il Delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso.
- c)...¹⁷⁾

Art. 35 Dichiarazione di fedeltà

I membri della Delegazione tributaria nonché il Delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.

Art. 36 Commissioni e delegazioni facoltative

- ¹ Il Municipio può istituire altre commissioni o delegazioni che si rendessero opportune.
- ² Le stesse si riuniscono ed operano su richiesta del Municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza, preavvisando e proponendo al Municipio le misure da attuare.

TITOLO III Dipendenti comunali

Capitolo I Norme generali

Art. 37¹⁸⁾ Regolamento organico dei dipendenti

I rapporti d'impiego con i dipendenti del comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, il limite di tempo oltre il quale per gli incarichi di dipendenti occorre procedere per pubblico concorso, la scala degli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni sono disciplinati dal Regolamento organico per i dipendenti.

Art. 38 Diarie e indennità

Per le missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate, i dipendenti ricevono le diarie e le indennità previste dal regolamento organico.

Capitolo II Altre funzioni

Art. 39 Perito comunale

- ¹ Il Municipio nomina un perito comunale che esegue stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge su richiesta del Municipio, di Autorità giudiziarie e di privati.

¹⁷⁾abrogato dal Consiglio comunale il 17.09.2007, approvato dalla Sezione degli enti locali il 22.11.2007.

¹⁸⁾Art. modificato dal Consiglio comunale il 30.03.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.06.2009.

² In caso di impedimento o di collisione d'interessi ai sensi dell'art. 140 LOC, sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario.

³ La retribuzione dei periti è di regola a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.

Art. 40 Altri dipendenti

Il capo sezione militare, il segretario dell'Autorità regionale di protezione¹⁹⁾ ed il gerente dell'agenzia comunale per l'AVS esercitano le mansioni assegnate loro dalle leggi federali e cantonali nelle rispettive materie.

TITOLO IV

Onorari, stipendi, diarie, indennità

Art. 41 Emolumenti

¹ Onorari

I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari:

il Sindaco fr. 25'000.-- annui

il Vicesindaco fr. 20'000.-- annui

i Municipali fr. 15'000.-- annui

i supplenti fr. 1'000.-- annui

² Indennità di seduta

I membri delle commissioni municipali ricevono un'indennità di fr. 60.--, per ogni seduta alla quale partecipano.

³ Diarie e indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, del Consiglio comunale, delle commissioni o delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità:

a) per una giornata fr. 200.--,

b) per impegni di durata fino a mezza giornata fr. 100.--.

Per missioni fuori comune vengono inoltre rimborsate le spese effettivamente sopportate e giustificate.

⁴ ...
²⁰⁾

⁵ Indennità al Presidente del Consiglio comunale

Al Presidente del Consiglio comunale è riconosciuta un'indennità annua di fr. 1'000.--.

⁶ Indennità di presenza

Ai consiglieri comunali viene concesso un'indennità di presenza di fr. 40.--, per seduta del Consiglio comunale e delle sue commissioni.

⁷ Gli importi di cui ai cpv. 1-5 sono da considerare al netto degli oneri sociali (AVS, AI, IPG, AD).

⁸ Il Municipio può proporre, all'occasione della presentazione dei conti preventivi, una riduzione degli onorari e delle indennità previste ai cpv. 1-3. Una riduzione per le

¹⁹⁾ modificato dal Consiglio comunale l'08.05.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.07.2018.

²⁰⁾ Cpv. abrogato dal Consiglio comunale il 14.12.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 04.02.2010.

indennità previste ai cpv. 5-6 può essere stabilita dal Legislativo direttamente all'occasione dell'approvazione dei conti preventivi.²¹⁾

Art. 42 Finanziamento dei partiti politici

¹ I gruppi politici ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 LOC hanno diritto ad un'indennità base annua di fr. 2'000.--²²⁾ alla quale va aggiunto un supplemento annuo di fr. 200.-- per ogni seggio ottenuto.

² I consiglieri comunali che per numero non costituiscono gruppo hanno diritto ad un'indennità annua di fr. 200.-- ciascuno.

TITOLO V**Gestione finanziaria e contabilità****Art. 43 Autorizzazione a riscuotere**

Il segretario comunale, il segretario comunale aggiunto, il contabile nonché altri funzionari autorizzati dal Municipio sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del Comune lo giustifichi, ritenuto l'obbligo dell'immediato riversamento.

Art. 44 Diritto di firma

Il segretario comunale, il segretario comunale aggiunto ed il contabile hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco o con il Vicesindaco.

Art. 44bis²³⁾ Contributi umanitari

Il Comune può versare annualmente un contributo a favore di progetti umanitari fino ad un importo massimo pari allo 0.15% del gettito cantonale base (gettito persone fisiche + gettito persone giuridiche).

TITOLO VI**I beni comunali****Capitolo I****Disposizioni generali****Art. 45 Suddivisione**

I beni comunali si suddividono in:

- a) beni amministrativi;
- b) beni patrimoniali.

²¹⁾Cpv. adottato dal Consiglio comunale il 30.03.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.06.2009.

²²⁾ Adottato dal Consiglio comunale il 14.12.2015, approvato dalla Sezione degli enti locali il 18.04.2016.

²³⁾ Adottato dal Consiglio comunale il 12.03.2012, approvato dalla Sezione degli enti locali l'11.05.2012.

Capitolo II
Utilizzazione dei beni amministrativi

Art. 46 Uso comune

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione liberamente e di regola gratuitamente.

Art. 47 Uso accresciuto e particolare

- a) Soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo di beni amministrativi (uso accresciuto).
- b) Soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione intensa e durevole di beni amministrativi (uso particolare).
- c) Valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sull'utilizzazione dei beni amministrativi²⁴⁾.

TITOLO VII
Tasse

Art. 48 Ammontare

¹ Le tasse per l'uso accresciuto o particolare di beni amministrativi, le tariffe in materia di polizia locale, le indennità per prestazioni e interventi richiesti da privati sono disciplinati da regolamenti speciali.

² I partiti e i movimenti politici sono esenti da tasse di utilizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dei diritti politici e per qualsiasi altro scopo legato all'attività dei partiti stessi (collette, vendita di gadgets, informazione,...).²⁵⁾

³ Il Municipio può esentare da tasse di utilizzazione le processioni, i cortei, le collette, l'informazione, la vendita di gadgets o altro a chi ne fa richiesta per scopi sociali, religiosi, culturali e sportivi, nonché gli eventi di brevissima durata o di dimensioni estremamente ridotte.²⁶⁾

TITOLO VIII
Prestazioni obbligatorie

Art. 49 Prestazioni obbligatorie

In caso di catastrofi naturali, o eventi eccezionali il Municipio può obbligare a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

²⁴⁾ lett. modificata dal Consiglio comunale il 17.09.2007, approvato dalla Sezione degli enti locali il 22.11.2007.

²⁵⁾ Cpv. modificato dal Consiglio comunale il 30.03.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.06.2009.

²⁶⁾ Cpv. modificato dal Consiglio comunale il 30.03.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.06.2009.

TITOLO IX
Norme di polizia²⁷⁾

Art. 50 Norma generale

¹ Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza, della salute e della moralità pubblica, incombe al Municipio.

² Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia, il Municipio può, se necessario, stabilire una reciproca collaborazione con gli altri corpi di polizia. Per collaborazioni con altri corpi di polizia comunale che vanno oltre l'intervento in caso di eventi puntuali e straordinari, è necessaria una convenzione approvata dai rispettivi legislativi comunali.

³ Quando il Municipio non dispone di mezzi sufficienti domanda l'intervento della polizia cantonale.

⁴ Il corpo di Polizia si compone di almeno un agente ogni 900 abitanti domiciliati. ²⁸⁾

⁵ Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

Art. 51 Divieto di provocare rumori molesti e inutili

Sono vietati i rumori che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Art. 52²⁹⁾ Quietè notturna e pausa pomeridiana

¹ Fra le 23 e le 8 è vietato disturbare la quiete notturna con rumori molesti e inutili.

² Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori rumorosi tra le 19 e le 8 e tra le 12 e le 13, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.

³ Al sabato è vietata l'esecuzione di lavori con macchinari e utensili rumorosi prima delle 9, fra le 12 e le 13 e dopo le 19, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.

⁴ Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola decretato dalle autorità cantonali, in deroga agli orari indicati al cpv. 2 del presente articolo, l'orario di inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06:00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio. ³⁰⁾

Art. 52bis³¹⁾ Domenica e giorni festivi

¹ Salvo in casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali la domenica e negli altri giorni legalmente riconosciuti cantonalmente.

²⁷⁾ Titolo modificato dal Consiglio comunale il 30.03.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.06.2009.

²⁸⁾ CpV. adottato dal Consiglio comunale il 13.10.2003, approvato dalla Sezione degli enti locali il 16.01.2004.

²⁹⁾ Art. modificato dal Consiglio comunale il 14.06.2004, approvato dalla Sezione degli enti locali il 30.08.2004.

³⁰⁾ Adottato dal Consiglio comunale il 12.03.2012, approvato dalla Sezione degli enti locali l'11.05.2012.

³¹⁾ Art. modificato dal Consiglio comunale il 14.06.2004, approvato dalla Sezione degli enti locali il 30.08.2004.

² Qualsiasi attività eccessivamente rumorosa è vietata la domenica e durante i giorni festivi.

Art. 53³²⁾ Deroghe³³⁾

Il Municipio può concedere deroghe ai disposti degli articoli 52 e 52bis del presente regolamento, solo in casi particolari e motivati.

Art. 53bis³⁴⁾ Emissioni luminose

¹ Su tutto il territorio comunale è vietato l'uso di skybeamer o di altre fonti luminose artificiali fisse o roteanti indirizzate verso il cielo.

² Le illuminazioni di carattere prettamente commerciale (insegne luminose, vetrine, ecc.) e le installazioni luminose esterne degli immobili (stabili industriali o commerciali, campanili, ecc.) devono essere spente dalle ore 22:00 alle ore 06:00 o la loro potenza deve essere ridotta il più possibile. In situazioni particolari il Municipio può concedere delle deroghe.

³ Fanno inoltre stato le raccomandazioni sulla prevenzione delle emissioni luminose emanate dall'UFAPP.

Art. 53ter³⁵⁾ Lotta alla zanzara tigre

¹ Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi colmi di acqua stagna.

² Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri.

TITOLO X Contravvenzioni e multe

Art. 54 Contravvenzioni e multe

¹ Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o a alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

² L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi speciali, può raggiungere un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

³ La procedura è stabilita dagli articoli 147-150 LOC.

³²⁾ Art. modificato dal Consiglio comunale il 14.06.2004, approvato dalla Sezione degli enti locali il 30.08.2004.

³³⁾ Titolo modificato dal Consiglio comunale l'08.05.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.07.2018.

³⁴⁾ Art. adottato dal Consiglio comunale il 30.03.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.06.2009.

³⁵⁾ Art. adottato dal Consiglio comunale il 14.12.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 04.02.2010.

TITOLO XI
Disposizioni finali ed abrogative

Art. 55 Diritto suppletorio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni della LOC e le relative norme di applicazione.

Art. 55bis³⁶⁾ Archivi di dati

¹ Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

² L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

³ Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e fa sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Art. 55ter³⁷⁾ Tenuta degli archivi di dati

¹ Gli archivi di dati personali gestiti dal comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

² Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

Art. 56 Entrata in vigore - Pubblicazione

¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

² Un esemplare del regolamento comunale sarà consegnato dal Municipio ai cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 57 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale del 23 ottobre 1991, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 9 aprile 2001.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 23 maggio 2001.

³⁶⁾Art. adottato dal Consiglio comunale l'08.05.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.07.2018.

³⁷⁾Art. adottato dal Consiglio comunale l'08.05.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 02.07.2018.